



16629 24 OTT. 2014

COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Municipale

VERBALE N° 111 DEL 21.10.2014

OGGETTO: Incarico professionisti ATP per redazione P.U.C.G. – Approvazione schema di transazione per definizione e chiusura contenzioso.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 12,00 nella Residenza Municipale di Isola del Liri, appositamente convocata, si-è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
QUADRINI VINCENZO	Sindaco Presidente		X
CARINGI ANGELO	Assessore	X	
D'AMBROSIO SARA	Assessore	X	
PALLESCHI LAURA	Assessore	X	
MARZIALE LUCIO	Assessore		X
ROMANO FRANCESCO	Assessore	X	

Presiede il Vice Sindaco Angelo Caringi

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott.Lorenzo Norcia

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Municipale a deliberare in merito all'oggetto suindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, depositata nel fascicolo della presente deliberazione avente ad oggetto: " Incarico professionisti ATP per redazione P.U.C.G. – Approvazione schema di transazione per definizione e chiusura contenzioso" corredata dal parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio VIII per quanto concerne la regolarità tecnica.

Premesso

- **che** fra I Sigg. Marziale Annino, Accinni Alberto, Cervini Marcello, Cautilli Gianfranco ed il Comune di Isola del Liri è pendente un contenzioso relativo ad un ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Sora - Sezione Staccata del Tribunale di Cassino, con il quale i citati ricorrenti, nella loro qualità di progettisti incaricati della redazione del P.U.C.G. del Comune intestato, riuniti in ATP, ingiungevano all'Ente il pagamento della somma di €. 147.736,89, oltre IVA e CNPAIA, nonché interessi legali, spese e rivalutazione monetaria, il tutto come da decreto ingiuntivo emesso dall'adito Giudice in data 23.06.2005 n. 148/05;
- **che** il Comune si opponeva all'ingiunto decreto e con atto di citazione notificato agli originari ricorrenti a cura dell'Avv. Salera Sandro non solo contestava quanto richiesto ed ingiunto ma provvedeva anche ad esplicitare nell'atto di citazione a giudizio anche domanda riconvenzionale contro i citati Professionisti;
- **che** i rapporti di committenza tra l'Ente e l'ATP erano stato regolati con la sottoscrizione della convenzione di incarico per la redazione del PUCG come da contratto redatto a cura del Segretario Generale pro-tempore in data 20.12.2002, Rep. N. 2138, in base al quale il compenso riconosciuto ai professionisti incaricati era quantificato in €. 356.807,03, oltre IVA e CNPAIA, come per legge, da pagarsi in quattro rate, di cui la prima pari al 35% entro il mese di maggio del 2003, la seconda anch'essa pari al 35% entro il mese di maggio del 2004, la terza pari al 20% entro 60 giorni dall'approvazione del PUCG e la quarta pari al 10% entro il la data prevista del 31.12.2005;
- **che** nella stessa convenzione si stabiliva che le prestazioni accessorie previste dall'art. 6 (compensi a vacanza previste nelle successive lettere a) , b) , c), sarebbero state pagate dal Comune entro 60 giorni dall'espletamento delle stesse;
- **che**, per una serie di circostanze non imputabili all'Ente, ma neanche addebitabili all'ATP tale crono-programma non fu rispettato da nessuno dei contraenti ed a seguito di una prolissa corrispondenza non seguita da alcun accordo i suddetti Professionisti riuniti in ATP notificarono al Comune il citato Decreto Ingiuntivo;
- **che** l'Ente, verificato che l'importo di 147.736,89, oltre spese accessorie in esso decreto monitorio specificate era relativo non al pagamento della prima rata, ma erano imputate a mancato pagamento della seconda rata, oltre alla mancata liquidazione del residuo rimasto inevaso sulla prima rata a causa della mancanza di fondi;
- **che**, effettivamente, con la determinazione n. 179/03 del 06.11.2003 emessa dal Servizio Specialistico in Area Tecnico/Urbanistica, venivano liquidati singoli acconti pari ad €. 25.507,03 oltre oneri accessori ed IVA, il cui importo però non corrispondeva al 35% della prima rata, essendo esso importo determinabile in $[(356.807,46 \times 35\%) : 4] = 31.220,61$, per cui rimaneva da liquidare una differenza pari ad €. 5.713,58 per ognuno dei singoli componenti l'ATP, oltre oneri come per legge e cioè 4% di CNPAIA e 22% di IVA, pari a complessivi €. $[5.713,58 (5.713,58 \times 4\%) + (5.713,58 \times 22\%)] = 7.198,99$, da moltiplicare per i quattro professionisti e cioè con costo complessivo di 28.795,96.

Considerato

- **che** con gli atti del citato giudizio i ricorrenti pretendono quindi non solo il pagamento della quota parte riconosciuta ma non liquidata con la determina n. 179/03 del 06.11.2003, ma anche il pagamento della seconda rata scaduta in data maggio 2004 e non liquidata pari al 35% di €. 356.807,46, oltre oneri come per legge ai sensi dell'art. 7 di essa convenzione di committenza, pari a totali €. $(31.220,61 \times 4) = 124.882,44$, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22% il tutto per complessivi €. $(124.882,44 + 4.995,30 + 27.474,14) = 157.351,88$, anche se dedotti in giudizio per soli €. 147.736,80, oltre CNPAIA 4% pari ad €. 5.909,47 ed IVA 22% pari ad €. 32.502,09 e così per un totale di €. 186.148,366, essendo gli oneri di legge ricalcolabili d'ufficio secondo le aliquote vigenti al momento della liquidazione, al cui importo andrebbero poi sommati €. $[(5.713,58 + 228,54 + 1.256,99)] \times 4 = (7.198,99 \times 4) = 28.795,96$;
- **che**, inoltre, il giudizio de quo comporterà anche la cessazione del rapporto di committenza di cui alla convenzione Rep. N. 2138 del 20.12.2002, con la conseguente maggiore spesa del 25% della quota parte di compenso pattuito e non erogato, a titolo di maggiorazione di parcella per incarico parziale, il tutto, come da espressa richiesta in atti di interessi di mora e rivalutazione monetaria dal 2005 al soddisfo;
- **che** da tempo, tra i rispettivi legali, si sono avviate trattative per un bonario componimento della vertenza ed a tal fine sono state redatte varie ipotesi di transazioni, come si evince dalla copiosa corrispondenza versata in atti;
- **che**, a conclusioni di tali trattative questo Comune ha ritenuto opportuno elaborare una propria bozza di transazione che si riporta in allegato in calce alla presente deliberazione sotto la lettera A), i cui punti salienti sono:
 - o Il Comune di Isola del Liri riconosce ai quattro Professionisti il pagamento della differenza di compenso stabilito a titolo di primo acconto in €. 124.882,46, pari al 35% di €. 356.807,03, oltre CNPAIA ed IVA come per legge, ma erroneamente liquidato in soli €. 102.028,12, oltre accessori di legge. Tale differenza di compenso è senz'altro liquidabile ai Professionisti essendo stato loro riconosciuto il relativo diritto con la determinazione n. 179 del 06.11.2003, con la quale si dava atto che gli

stessi professionisti avevano diritto a tale compenso, ma che per carenza finanziaria veniva liquidato non l'intero bensì un acconto;

- I Professionisti ed i loro avvocati con la sottoscrizione della presente ipotesi di transazione rinunciano ad ogni altra pretesa e/o diritto in merito alla stipulata convenzione ed al conseguente contenzioso in atti, e si impegnano ad abbandonare il giudizio ai sensi dell'art. 309 del cpc;
- Il Comune rinuncia alla domanda riconvenzionale riconoscendo, transattivamente e quindi con documenti non validi e non presentabili in giudizio, che effettivamente il ritardo nella procedura di completamente redazionale degli atti di programmazione urbanistica fu causata dal ritardo nella produzione da parte di questo Comune delle relazioni geomorfologiche ed agro pedologiche indispensabili ai fini della stesura finale del P.U.G.C.;
- L'abbandono della vertenza ai sensi dell'art. 309 cpc comporta il venire meno di ogni pericolo di condanna del Comune sia al pagamento della seconda rata di compenso, pari a complessivi €. 186.148,36, comprensivi di ogni altro onere di legge, sia l'alea di giudizio sulle maggiorazioni per incarico parziale, sia soprattutto il pagamento delle spese di giudizio sicuramente connesse con la condanna al pagamento del saldo dovuto sul primo rateo, pagato solo come acconto con la determina n. 179/2003, il tutto come meglio esplicitato nell'allegata ipotesi di transazione. non l

Preso atto

- **che** ciascuna parte, di conseguenza, dichiara di non aver nulla a pretendere dall'altra per i titoli esecutivi, atti e giudizi menzionati; accetta le rinunce agli atti ed alle azioni formulate dall'altra; si obbliga al perfezionamento degli impegni assunti entro i tempi concordati e con le modalità descritte abbandonando il giudizio in corso;
- **che** ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali dei propri procuratori e difensori, i quali sottoscrivono le presenti dichiarazioni anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L. Prof.
- **che** di quanto sopra è stato redatto schema di transazione nel quale sono state altresì riportate in forma analitica le singole posizioni;
- **che** la presente vertenza deve essere definita entro il tempo utile per evitare la prova testimoniale all'udienza del 17.10.2014, come da verbale dell'udienza del 11.10.2007, già deferita al Sindaco pro-tempore del Comune di Isola del Liri, al Segretario Generale ed ai funzionari in servizio all'epoca dei fatti e vertente sull'avvenuto deposito degli atti progettuali citati nella lettera di trasmissione documentale a firma dell'Ing. Marziale Annino, quale rappresentante dell'ATP ed assunta al protocollo comunale in data 24.07.2003.

Vista la bozza di transazione allegata alla presente sotto la lettera "A" che potrà essere sottoscritta dal Sindaco di Isola del Liri solo a seguito di specifica autorizzazione approvata dalla Giunta Comunale.

Visto il TUEL con particolare riferimento alle competenze relative di cui all'art. 42 e alle coperture residuali di cui all' art. 48;

Ritenuto di approvare lo schema di transazione di chiusura a definizione dei reciproci contenziosi sopra generalizzati e di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere lo stesso, sussistendo tutti i presupposti per il pubblico interesse alla definizione di quel contenzioso, evitando l'alea del giudizio ed i gravi aumenti di spese per le reciproche posizioni, a fronte di giudizio con sorti capitali di importo equivalente.

Con voto palese reso per alzata di mano con esito favorevole,

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) È approvato lo schema di transazione di chiusura e definizione del contenzioso, di cui all'allegato A), in narrativa descritto al costo di complessivi €. 28.795,96, pari alla sola liquidazione del saldo dovuto sul mancato integrale pagamento del primo rateo della citata convenzione e di cui alla determinazione di liquidazione in acconto n. 179 del 06.11.2003.
- 3) Il pagamento del citato importo sarà effettuato in due soluzioni, di cui la prima di complessivi €. 14.397,98, al lordo di ritenuta di acconto, da pagarsi entro il 31.12.2014 e la seconda rata di pari importo entro il 30.06.2014.
- 4) È autorizzato il Sindaco alla firma dell'allegata transazione.

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUEL n. 267/2000.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

il Sig. Ing. **MARZIALE Annino**, cod. fisc. MRZ NNN 41A01 A433E, il Sig. Ing. **ACCINNI Alberto**, cod. fisc. CCN LRT 47A01 D643H, il Sig. Arch. **CERVINI Marcello**, cod. fisc. CRV MCL 46E13 H501I, il Sig. Arch. **CAUTILLI Gianfranco**, cod. fisc. CTL GFR 48S16 I838C, tutti in proprio e quali partecipanti alla "Associazione Temporanea di Professionisti", costituita con atto notar Amilcare Loyola del 18/12/2002, da ora "Professionisti",

E

il **COMUNE DI ISOLA DEL LIRI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Vincenzo Quadrini, con sede legale in Isola del Liri, Piazza XX Settembre

PREMESSO

- **che** il Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, con decreto ingiuntivo n. 148/05 del 23/06/2005, ingiungeva al Comune di Isola del Liri di pagare in favore dei Professionisti la somma complessiva di € 147.736,89, oltre IVA e CNPAIA, interessi legali, dalla scadenza dei pagamenti, e spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA della fase monitoria liquidati complessivamente in € 2.165,77;

- **che** il Comune di Isola del Liri, in persona del Sindaco *pro tempore*, con Atto di Opposizione al decreto ingiuntivo n. 148/05, notificato in data 27/09/2005, conveniva in giudizio, innanzi al su intestato Tribunale, il Sig. Ing. MARZIALE Annino, il Sig. Ing. ACCINNI Alberto, il Sig. Arch. CERVINI Marcello e il Sig. Arch. CAUTILLI Gianfranco, chiedendo accertarsi e dichiararsi che nulla era dovuto ai ricorrenti e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale, accertata e dichiarata l'inadempienza dei professionisti agli obblighi assunti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni. Sempre in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto e condannare gli opposti al risarcimento dei danni; in via subordinata condannare gli opposti al pagamento della penale di cui all'art. 8 comma 1 della convenzione ed eventualmente compensare le eventuali rispettive posizioni debitorie/creditorie. In ogni caso ordinare la ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di primo acconto.

- **che**, nell'instaurato giudizio di opposizione recante il numero di ruolo generale n. 793/05, si costituivano tempestivamente gli opposti chiedendo dichiararsi l'adempimento degli ingiungenti e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n. 148/05. In ogni caso gli stessi chiedevano la condanna dell'Ente, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento delle somme dovute a seguito dell'espletamento dell'incarico di cui alla convenzione del 20.12.2002 rep. 2138 da computarsi a norma della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (L. 2.3.1949 n. 143 e successive modifiche) ovvero determinate quale equo compenso dal Giudicante.

In via riconvenzionale chiedevano la condanna della Pubblica Amministrazione, stante il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 5, prima parte, della detta convenzione, al pagamento delle somme sopra indicate con rivalutazione dell'onorario secondo gli indici Istat.

- **che** è interesse di tutte le parti comporre l'insorta lite, con rinuncia reciproca ad ogni ulteriore diritto, azione e ragione;

- **che** le parti hanno discusso e negoziato il contenuto della presente scrittura e che la stessa è stata conclusa a seguito di trattative intercorse tra le stesse.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti **stipulano** e **convengono** quanto segue:

1. la premessa è parte integrante del presente atto;
2. il Comune di Isola del Liri, si obbliga a versare all' Ing. MARZIALE Annino la somma di € 7.198,99, di cui €228,54 per CNPAIA, ed € 1.307,26 per IVA, il tutto al netto della r.a., all' Ing. ACCINNI Alberto la somma di € 7.198,99, di cui €228,54 per CNPAIA, ed € 1.307,26 per IVA, il tutto al netto della r.a., all' Arch. CERVINI Marcello la somma di € 7.198,99, di cui €228,54 per CNPAIA, ed € 1.307,26 per IVA, il tutto al netto della r.a., ed all' Arch. CAUTILLI Gianfranco la somma di € 7.198,99, di cui €228,54 per CNPAIA, ed € 1.307,26 per IVA, il tutto al netto della r.a., oltre accessori di legge, che con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di accettare.
3. la somma indicata al punto n. 2 della presente scrittura, verrà corrisposta a ciascun Professionisti in due ratei di identico

importo , comprensivo degli accessori di legge e depurato della ritenuta di acconto del 20% , Il primo versamento avverrà entro e non oltre il 31/12/2014, il secondo entro e non oltre il 30/06/2015;

4. avvenuto il pagamento nelle modalità appena indicate, le parti non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo e/o ragione e/o rapporto, pertanto, il giudizio, indicato nella premessa, pendente innanzi al Tribunale di Cassino, ex sezione distaccata di Sora, R.G. 793/05, verrà abbandonato nei modi e nelle forme di cui all'art. 309 cpc.
Quindi, il Comune di Isola del Liri, come sopra rappresentato, dichiara di rinunciare alla/e domanda/e riconvenzionale/i formulate nel su indicato giudizio e contestualmente i signori Ing. MARZIALE Annino, Ing. ACCINNI Alberto, Arch. CERVINI Marcello e Arch. CAUTILLI Gianfranco dichiarano di accettare la suddetta rinuncia; parimenti i signori Ing. MARZIALE Annino, Ing. ACCINNI Alberto, Arch. CERVINI Marcello e Arch. CAUTILLI Gianfranco dichiarano di rinunciare sia al decreto ingiuntivo n. 227/05 emesso dal Tribunale di Cassino - sede distaccata di Sora - che alla/e domanda/e riconvenzionale/i formulate nel suddetto giudizio e, contestualmente, il Comune di Isola del Liri, come sopra rappresentato, dichiara di accettare le suddette rinunce;
5. Le parti convengono che qualora il Comune di Isola del Liri non dovesse provvedere al pagamento delle somme nelle forme e/o nei tempi stabiliti ai punti nn. 2 e 3, la presente scrittura dovrà intendersi automaticamente ed immediatamente risolta esclusivamente nella parte in cui è contenuta la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto n. 148/05 che, quindi, manterrà la sua efficacia nei confronti dell'Ente, ferme restando le altre reciproche rinunce;
6. Le parti convengono che le spese legali rimarranno compensate tra le parti ed all'uopo sottoscrivono i rispettivi legali per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.;
7. Con il perfezionamento esecutivo della presente transazione, comprensiva dei pagamenti sopra esplicitati si intende risolto anche ogni vincolo contrattuale derivante dalla convenzione sottoscritta in data 20.12.2002, rep. N. 2138, ed il Comune di Isola del Liri legittimamente conserva tutti gli elaborati già consegnati al Comune dai citati Professionisti, potendosene legittimamente avvalere.
8. la presente scrittura è redatta in n. 5 originali, uno per ciascuna delle parti da valere ad ogni effetto di legge.

Frosinone / Isola del Liri, _____

Ing. MARZIALE Annino

Ing. ACCINNI Alberto

Arch. CERVINI Marcello

Arch. CAUTILLI Gianfranco

Comune di Isola del Liri

In persona del Sindaco p.t. Sig. Vincenzo Quadrini

Avv. Sebastiano Fratarcangeli

Avv. Sandro Salera



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE: INCARICO PROFESSIONISTI ATP PER REDAZIONE P.U.C.G - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE PER DEFINIZIONE E CHIUSURA CONTENZIOSO.

Oggetto: parere di regolarità sotto il profilo tecnico-amministrativo espresso dal Responsabile del Servizio 8°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 267/00.

In riferimento all'oggetto, per la deliberazione evidenziata, si esprime parere come di seguito:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Fatti salvi i successivi provvedimenti finanziari da adottare

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lorenzo Fioletta



Il Responsabile del Servizio VIII
Arch. Carla Campajoni

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Angelo Caringi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Lorenzo Norcia

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari (art.125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Isola del Liri, li 12 4 OTT. 2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Lorenzo Norcia

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Isola del Liri, li 12 4 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lorenzo Norcia

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal.....

al..... 12 4 OTT. 2014;

che la stessa è divenuta esecutiva il _____ perché:

12 4 OTT. 2014

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);

- Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

O - E' stata comunicata con lettera prot. n. 16631 del 12 4 OTT. 2014 ai signori capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Isola del Liri, li

Il Dipendente Responsabile
F.to Anna Maria Fiorelli

Isola del Liri, li

Il Segretario Generale
F.to Dott. Norcia Lorenzo